REGOLAMENTO (CEE) N. 1496/85 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1985

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1430/82 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1423/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, concernente misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino per le campagne di commercializzazione 1982/1983-1986/1987 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione (4),

visto il parere del Parlamento europeo (5),

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua degli importi dell'aiuto per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del predetto regolamento, tale importo è fissato per ettaro di superficie su cui sono eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione; che l'importo deve essere fissato tenendo conto del prezzo delle fibre di lino e di canapa e dei semi di canapa sul mercato mondiale, di quello degli altri prodotti naturali concorrenti, nonché del prezzo di obiettivo dei semi di lino;

considerando che, secondo l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1423/82, per le campagne successive alla campagna 1982/1983, la parte dell'aiuto destinata al finanziamento delle misure comunitarie intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino viene determinata al momento della fissazione dell'aiuto per la campagna in causa; che essa deve essere calcolata tenendo conto dell'andamento della situazione sul mercato del lino, dell'importo dell'aiuto per il lino e del costo delle misure necessarie;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui sopra induce a fissare al livello sottoindicato l'importo dell'aiuto e la parte dell'aiuto destinato al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato:

a) per il lino, a 355,09 ECU all'ettaro;

b) per la canapa, a 322,48 ECU all'ettaro.

Articolo 2

Per la campagna 1985/1986, la parte dell'aiuto per il lino destinata al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1423/82 è fissata a 22,85 ECU per ettaro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIGNORILE

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 27.
(3) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 19.
(4) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 28.
(5) GU n. C 94 del 15. 4. 1985.